SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 6 LUGLIO 1983 [1]

Jean-Jacques Geist
contro Commissione delle Comunità europee

«Personale — ricorso per annullamento — ingiunzione di riprendere servizio e sospensione del versamento dello stipendio — art. 60 dello Statuto»

Causa 285/81

Massime

Dipendenti — Assenza ingiustificata — Esaurimento delle ferie — Perdita del diritto alla retribuzione — Accertamento dell'assenza ingiustificata — Decisione di porre fine al versamento dello stipendio — Organo amministrativo competente
(Statuto del personale, art. 60)

Dall'art. 60 dello Statuto si desume che, mentre il 2° comma di questa disposizione esige l'intervento dell'autorità che ha il potere di nomina quando si tratta di autorizzare un dipendente a trascorrere il permesso di malattia in un luogo diverso da quello ove presta servizio, il 1° comma non specifica l'autorità competente a decidere la cessazione del versamento dello stipendio al dipendente assente ingiustificato e che abbia esaurito le ferie.

Dato che la decisione di cessare il versamento dello stipendio non costituisce una sanzione disciplinare né un provvedimento equivalente, si deve ammettere che l'autorità competente a constatare l'assenza ingiustificata e disporre la cessazione del versamento dello stipendio è la stessa di quella contemplata dall'art. 60, 2° comma.

Nella causa 285/81,

JEAN-JACQUES GEIST, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B, rue Philippe-II,

ricorrente,

1 — Lingua processuale: il francese.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jörn Pipkorn, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 1980, con cui si ingiunge al ricorrente di prendere servizio presso lo stabilimento di Ispra, e della decisione 12 gennaio 1981, con la quale è stato sospeso il versamento dello stipendio dal 1° gennaio 1981,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il sig. Geist, cittadino francese, veniva assunto il 1° aprile 1962, come dipen-

dente del ruolo scientifico e con inquadramento nel grado A 7, dalla Commissione della CEEA e promosso al grado A 5, il 1° gennaio 1966, dopo un periodo di distacco negli Stati Uniti d'America.

Assegnato alla sezione «studi idraulici» del Centro comune di ricerca (CCR) di Petten, il Geist effettuava studi nel campo dei reattori a combustibili liquidi.

A seguito della decisione del Consiglio 15 giugno 1965, che modificava il secondo programma di ricerche del 1962, la sezione «studi idraulici» di Petten veniva soppressa.

Pertanto, ormai privo di un impiego specifico nell'ambito del CCR, il Geist veniva posto, a quanto sembra provvisoriamente, alle dirette dipendenze della direzione del Centro e si dedicava a studi sui reattori autofertilizzanti a sali fusi.

Il 22 agosto 1975, il Consiglio dei ministri confermava che l'elaborazione di trafile di reattori doveva essere lasciata esclusivamente all'iniziativa degli Stati membri (GU L 231 del 2. 9. 1975).

Data l'impossibilità di integrare il Geist nell'ambito del nuovo programma di ricerche di Petten stabilito dal Consiglio, il direttore generale del CCR chiedeva all'interessato di scegliere uno dei due posti vacanti presso il CCR di Ispra in Italia.

Poiché il Geist non faceva conoscere la sua scelta, il direttore generale del CCR di Petten, con decisione 10 dicembre 1975 e con effetto dal 1° marzo 1976, trasferiva l'interessato alla divisione «scambi termici e meccanica dei fluidi» del Centro di Ispra.

Questa decisione costituiva oggetto di un ricorso d'annullamento, presentato dall'interessato il 30 giugno 1976 e respinto dalla Corte con sentenza 14 luglio 1977 (causa 61/76, Racc. 1977, pag. 1419).

Poco tempo dopo la sua entrata in servizio ad Ispra, il Geist presentava certificati medici da cui risultava che le sue condizioni di salute gli impedivano di continuare, per lo meno temporaneamente, la sua attività in Italia.

Oltre ai problemi di salute, il trasferimento ad Ispra avrebbe comportato per l'interessato problemi di carriera, in quanto il posto non corrispondeva ai suoi interessi, alla sua esperienza e alla sua specializzazione, e problemi di ordine familiare, in quanto egli aveva a suo carico ed in affidamento tre figli minori nei Paesi Bassi. Pertanto, il Geist chiedeva ripetutamente alla Commissione di trovargli un posto al di fuori del CCR di Ispra.

Il 14 agosto 1978, la commissione d'invalidità, adita, nel settembre 1977, dai competenti uffici del CCR, ai sensi dell'art. 59, n. 3, dello Statuto del personale, emetteva il parere che il Geist era idoneo al lavoro. Il dott. Semiller, presidente della commissione d'invalidità, avrebbe tuttavia precisato che la Commissione si sarebbe adoperata per trovare una soluzione al problema del riorientamento professionale dell'interessato.

Nel febbraio 1979, una commissione costituita da funzionari, fra cui taluni direttori generali, il mediatore, sig. De Groote, ed un rappresentante del servizio medico, dott. Siddons, veniva incaricata di trovare, per l'interessato, un posto presso la sede della Commissione a Bruxelles.

Con lettera 28 giugno 1979, i sigg. Baichère e Villani comunicavano al Geist che egli avrebbe continuato a fruire, in via eccezionale, dello stipendio, e che questa decisione non pregiudicava né la sua futura assegnazione, né la sua idoneità a svolgere determinate attività.

Venivano quindi prese in considerazione varie possibilità d'assegnazione. Tali progetti non potevano però essere realizzati soprattutto a causa dell'atteggiamento del Geist, che avrebbe rifiutato uno dei posti propostigli e in un'altra occasione avrebbe formulato riserve inducendo l'amministrazione a revocare l'offerta.

Così, nel corso di un colloquio, in data 17 dicembre 1979, con il sig. Schuster, direttore generale della DG XII, «ricerca, affari scientifici ed istruzione», il Geist avrebbe rifiutato un posto nell'ambito dell'ufficio comunitario di riferimento. Nel corso di successivi colloqui avuti il 18 gennaio 1980 col sig. Schuster, e, qualche giorno più tardi, con i collaboratori di quest'ultimo, gli sarebbe stato proposto un posto nella divisione «sviluppo dei reattori, tecnologie avanzate, comitato scientifico e tecnico», direzione XII-D «sviluppo e politica nucleare». Questo posto riguardava il settore del ritrattamento dei combustibili degli autofertilizzanti a neutroni rapidi.

Le riserve che il Geist avrebbe formulato nelle lettere indirizzate, il 14 febbraio 1980, al sig. Schuster e, il 9 marzo 1980, al mediatore, sig. De Groote, relativamente sia al posto stesso che al programma di ricerca nel quale questo era inserito, non avrebbero consentito di ritenere che il ricorrente accettasse formalmente il posto offertogli. Con lettera 21 febbraio 1980, il sig. Schuster comunicava all'interessato di non potergli offrire nella sua direzione generale un posto che corrispondesse alle sue aspirazioni.

Rispondendo ad un avviso di posto vacante pubblicato dalla Commissione della CEEA nel Corriere del personale del 13 giugno 1980, il Geist presentava la sua candidatura al posto di primo segretario incaricato degli affari scientifici e tecnologici presso dal delegazione della Comunità a Washington. Con lettera 14 luglio 1980, l'interessato veniva informato del rigetto della sua candidatura. Il 14 maggio 1981, egli presentava un ricorso per l'annullamento di questa decisione e di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione al fine di coprire il posto vacante. Questo ricorso costituisce oggetto della causa 117/81, attualmente pendente dinanzi alla Corte (Terza Sezione).

Il 6 novembre 1980, il Geist veniva visitato dal dott. De Geyter. Questo perito, che era già stato consultato nel 1978, su richiesta del servizio medico di Ispra, dichiarava che «l'assenza del sig. Geist dal lavoro non è dovuta a motivi di salute. Spetta quindi solo all'amministrazione decidere su questo caso».

Con lettera 5 dicembre 1980, il sig. Villani, direttore del CCR di Ispra, constatando l'assenza di qualsiasi prospettiva di lavoro a Bruxelles, invitava il Geist a riprendere servizio presso lo stabilimento di Ispra.

Il 14 dicembre 1980, il dott. Willeboordse, medico curante del Geist nei Paesi Bassi, comunicava al dott. Vigan, capo del servizio medico dello stabilimento di

Ispra, che motivi di salute impedivano all'interessato di recarsi in Italia.

Con lettera 15 dicembre 1980, indirizzata al sig. Mas, direttore dello stabilimento di Ispra, e con telex indirizzato al sig. Hannaert, capo della divisione «amministrazione e personale» di Ispra, il Geist confermava di non poter riprendere la sua attività a causa delle sue cattive condizioni di salute.

Il 12 dicembre 1980 il Geist chiedeva al capo del servizio medico di Ispra, dott. Vigan, l'autorizzazione di restare con la sua famiglia nei Paesi Bassi durante il congedo di malattia.

Con lettera 12 gennaio 1981, indirizzata al Geist, il sig. Hannaert dichiarava che il capo del servizio medico dello stabilimento di Ispra riteneva che la lettera del dott. Willeboordse non costituisse un certificato di malattia e non contenesse alcuna giustificazione per la sospensione del lavoro. Richiamandosi all'idoneità al lavoro dell'interessato risultante dalla relazione redatta nel novembre 1980 dal dott. De Geyter, il sig. Hannaert comunicava al Geist di considerarlo assente ingiustificato e che, in conformità all'art. 60 dello Statuto del personale, il pagamento dello stipendio veniva sospeso dal 1° gennaio 1981.

Con lettera 11 febbraio 1981, pervenuta al segretariato generale della Commissione il 13 febbraio, il Geist presentava un reclamo contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda 11 luglio 1980, mirante ad ottenere l'assegnazione ad una sede diversa dallo stabilimento di Ispra e la costituzione di una commissione d'invalidità incaricata di determinare le condizioni in cui l'interessato poteva riprendere il lavoro, contro la decisione 5 dicembre 1980 che gli intimava di riprendere servizio ad Ispra e contro la decisione 12 gennaio 1981, con cui veniva sospeso il pagamento dello stipendio. Nella stessa lettera il Geist chiedeva il pagamento degli onorari e delle spese del suo medico ed il rimborso delle spese da lui stesso incontrate nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione d'invalidità.

Il 27 luglio 1981 la Commissione respingeva il reclamo del Geist.

Quest'ultimo ha proposto il presente ricorso che è stato registrato nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1981.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione), in conformità agli artt. 22 dello Statuto CEEA e 45 del regolamento di procedura, ha disposto l'assunzione di mezzi istruttori.

Con lettera 26 gennaio 1983, il cancelliere della Corte ha invitato il ricorrente e la Commissione a presentare taluni documenti e a rispondere entro il 1° marzo 1983 a vari quesiti.

Il ricorrente e la Commissione hanno presentato le risposte il 24 e, rispettivamente, il 25 febbraio 1983.

A causa del cambiamento della sua composizione, la Corte, con ordinanza 7 ottobre 1982, ha deciso di assegnare la causa alla Terza Sezione.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione, notificata al ricorrente il 5 dicembre 1980, con cui gli è stato ingiunto di raggiungere la sede di Ispra;

2. annullare la decisione, notificata al ricorrente il 12 gennaio 1981, con cui gli veniva comunicato che lo stipendio non gli sarebbe stato più versato a partire dal 1° gennaio 1981;

3. in sede di giurisdizione di merito:

   condannare la controparte a versare al ricorrente gli arretrati di retribuzione, cioè, salvo modifiche in corso di causa, un milione di franchi belgi, più gli interessi al tasso che la Corte riterrà normale, e in proporzione al ritardo del pagamento;

4. annullare il rigetto, comunicato dalla controparte con lettera 21 gennaio 1981, della domanda del ricorrente di rimanere nei Paesi Bassi per la durata della sua malattia;

5. condannare la controparte a rimborsare al ricorrente tutte le spese, ivi compreso l'onorario del medico, relative al procedimento dinanzi alla commissione d'invalidità nel 1978;

6. condannare la controparte a tutte le spese di causa;

7. per quanto necessario:

   ingiungere alla controparte di esibire un certo numero di documenti il cui elenco è stato completato nella replica, sub 8;

9. disporre l'audizione di taluni testimoni a proposito degli antefatti della causa.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso:

— condannare il ricorrente alle spese;

— con tutte le riserve.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Primo mezzo

Col primo mezzo il ricorrente deduce che la decisione 5 dicembre 1980 del sig. Villani, con cui gli è stato ingiunto di riprendere servizio ad Ispra, è viziata da un errore di fatto, in quanto dichiara che il ricorrente ha rifiutato il primo posto offertogli ed ha formulato delle riserve per quanto riguarda il posto presso la DG XII (prima parte), e che la convenuta è venuta meno al dovere di sollecitudine ed ha violato il principio del legittimo affidamento chiedendo al ricorrente di riprendere servizio ad Ispra, mentre si era impegnata ad assegnarlo ad un altro posto, al di fuori del CCR (seconda parte).

Prima parte

Il *ricorrente* sostiene di non aver mai rifiutato il posto che gli era stato offerto nell'ambito dell'ufficio comunitario di riferimento e che, a proposito del posto presso la DG XII, l'atteggiamento della Commissione si è rivelato contraddittorio sotto ogni punto di vista.

Nella decisione controversa 5 dicembre 1980, il sig. Villani afferma che il ricorrente ha rifiutato il posto offertogli presso la DG XII, mentre in una lettera indirizzata al ricorrente il 21 febbraio 1980 il sig. Schuster ha dichiarato di non potergli offrire, nella sua direzione generale, un posto che rispondesse alle sue aspirazioni.

Nella stessa decisione si afferma, inoltre, gratuitamente che il ricorrente non dimostrava interesse, buona volontà e realismo, mentre nelle lettere indirizzate ai

sigg. Schuster e De Groote l'interessato ha manifestato chiaramente il suo interesse per il posto offertogli presso la DG XII.

La convenuta ha distorto il senso della lettera 14 febbraio 1980 indirizzata al sig. Schuster. In questa lettera il ricorrente si è limitato a comunicare le sue osservazioni sul programma di ricerca in cui rientrava il posto di cui trattasi, come gli era stato chiesto dal sig. Schuster all'atto del colloquio del gennaio 1980; non si può, in alcun caso, dedurre dalle sue osservazioni che egli non era disposto ad accettare il posto presso la DG XII. Egli si è peraltro chiaramente espresso al riguardo presso il mediatore, sig. De Groote, comunicandogli la sua accettazione con lettera 9 marzo 1980.

Il sig. Schuster è venuto meno al dovere di sollecitudine limitandosi ad interpretare le sue affermazioni senza cercare di conoscere l'interesse reale ch'egli aveva per il posto offertogli. In caso di dubbio al riguardo, il sig. Schuster, prima di prendere una decisione che avrebbe influito in modo determinante sulla carriera dell'interessato, avrebbe dovuto chiedere a quest'ultimo se egli s'impegnava a svolgere le mansioni che gli erano state proposte.

Comunque non spettava al sig. Schuster revocare l'offerta del posto presso la DG XII. Dalla decisione della Commissione che determina l'autorità ha il potere di nomina (corriere del personale: speciale interistituzione, del 17 novembre 1977) risulta che lo spostamento di un dipendente di grado A 5 rientra nella competenza del membro della Commissione incaricato degli affari del personale.

La *Commissione* ribadisce che il ricorrente ha rifiutato il primo posto offertogli e che le critiche di fondo ch'egli aveva mosso al programma di ricerca nel quale si inseriva il posto presso la DG XII non consentivano di ritenere che il Geist fosse disposto ad accettare detto posto.

Le lettere alle quali si riferisce il ricorrente non rivelano alcuna contraddizione nell'atteggiamento degli uffici della Commissione, ma sono la conseguenza di quanto asserito dall'interessato stesso. Così, la lettera 21 febbraio 1980 del sig. Schuster si basa sul fatto che l'interessato aveva manifestato l'intento di dedicarsi esclusivamente al campo dei reattori a sali fusi mentre tale settore, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non faceva più parte dei programmi di ricerca della Commissione.

Sarebbe stato in contrasto sia con l'interesse del servizio che con quello del ricorrente assegnare quest'ultimo ad un posto al quale egli non poteva fornire alcun utile contributo.

Poiché non è stato adottato alcun provvedimento di spostamento, la questione dell'autorità amministrativa competente a disporre lo spostamento del ricorrente riveste, nella fattispecie, un interesse puramente teorico.

Seconda parte

Il *ricorrente* sostiene che, in quanto la Commissione si è impegnata a riservargli un posto al di fuori del CCR e quest'impegno non è stato rispettato, la convenuta non può fargli carico di non essersi recato ad Ispra.

Anche supponendo che l'offerta del posto presso la DG XII fosse stata revocata

a seguito di un malinteso, la Commissione era tenuta ad adoperarsi per trovare un'altra soluzione a Bruxelles o nelle delegazioni esterne, o ancora presso organizzazioni internazionali come l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

La *Commissione* nega di aver violato il principio del legittimo affidamento e di essere venuta meno al dovere di sollecitudine.

Richiamandosi alle lettere del sig. Villani indirizzate il 10 settembre 1979 al difensore del ricorrente e il 5 dicembre 1980 al ricorrente stesso, essa sottolinea che l'amministrazione ha esaminato la possibilità di un'assegnazione temporanea ad una sede diversa da Ispra. Così facendo, essa non ha assunto alcun impegno il cui mancato rispetto possa essere censurato dalla Corte, ma si è anzi adoperata per trovare una soluzione tra le varie possibilità considerate, mentre il ricorrente, col suo atteggiamento negativo, ha frustrato gli sforzi dell'amministrazione.

La Commissione sostiene di aver pienamente ottemperato al suo dovere di sollecitudine; i posti disponibili nell'ambito della Commissione sono stati passati in rassegna; il distacco del Geist presso talune istituzioni internazionali non ha potuto essere preso in considerazione in mancanza di domande da queste provenienti.

Secondo mezzo

Il secondo mezzo si riferisce all'incompetenza del sig. Hannaert, capo della divisione «personale ed amministrazione», che ha deciso di sospendere il versamento dello stipendio all'interessato in base all'art. 60, n. 1, dello Statuto del personale.

Il *ricorrente,* richiamandosi alla decisione del direttore generale del CCR di Ispra 10 dicembre 1979, relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime da applicarsi agli altri dipendenti all'autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione (allegato 10 al controricorso della Commissione), osserva che, tra le disposizioni dello Stato pertinenti alla presente causa, solo i provvedimenti di carattere puramente amministrativo, come l'autorizzazione di trascorrere il congedo per malattia in un luogo diverso dalla sede di servizio, contemplata dall'art. 60, 2° comma, dello Statuto, possono essere adottati su delega.

Che il provvedimento di cui all'art. 60, 1° comma, dello Statuto non figuri tra quelli che possono essere adottati su delega risulta dalla natura della decisione, contemplata da detta disposizione, che, a parere del ricorrente, si risolve in una sanzione. Così, la sospensione del versamento dello stipendio può essere decisa solo dal direttore generale del CCR, se non dalla stessa Commissione.

Il ricorrente assume che, in mancanza di tale illecito, la decisione sarebbe stata diversa, in quanto la Commissione avrebbe senza dubbio tenuto conto dei certificati inviati dal medico curante olandese.

La *Commissione* ammette che la decisione 20 novembre 1979 del direttore generale del CCR menziona espressamente solo l'art. 60, 2° comma. Essa sostiene tuttavia che l'art. 60 dello Statuto va letto e interpretato nel suo insieme, nel senso che l'autorità competente ad autorizzare un dipendente a trascorrere un

congedo per malattia in un luogo diverso dalla sede di servizio è necessariamente competente anche a constatare l'assenza irregolare del dipendente e trarne le conseguenze per quanto riguarda il versamento dello stipendio.

La sospensione dello stipendio, in caso di assenza irregolare, non è una sanzione, ma un'applicazione del principio del «servizio compiuto». La Commissione sottolinea che il provvedimento contemplato dall'art. 60, 1° comma, è adottato «fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare».

La Commissione nega di essere competente in materia. A tenore dell'art. 1 della decisione del direttore generale del CCR, sopracitata, quest'ultimo esercita «l'insieme dei poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina ... ad eccezione dei poteri esercitati dalla Commissione ...». Ora, per quanto riguarda i dipendenti in servizio presso il CCR, la Commissione conserva solo i poteri contemplati, in particolare, dagli artt. 90, n. 2, e 91 dello Statuto.

La Commissione osserva che la decisione di cui trattasi, se fosse stata adottata dal direttore generale del CCR, sarebbe stata senza alcun dubbio identica, poiché il suddetto direttore generale ha approvato la decisione controversa adottata dal sig. Hannaert.

Terzo mezzo

Col terzo mezzo si sostiene che la decisione con cui è stato sospeso il versamento dello stipendio dell'interessato è stata adottata in violazione dell'art. 59, nn. 1 e 3 dello Statuto, in quanto innanzitutto non si è tenuto conto dei certificati rilasciati dal dott. Willeboordse, medico curante dell'interessato nei Paesi Bassi, mentre, in base all'art. 59, n. 1, 2° comma, dello Statuto, qualsiasi certificato rilasciato da un medico — quale è incontestabilmente il dott. Willeboordse — costituisce un certificato medico ai sensi della stessa disposizione (prima parte), e, in secondo luogo, il servizio medico e l'amministrazione erano tenuti, in caso di dubbio sull'esattezza della diagnosi del medico curante, ad avvalersi di una delle possibilità contemplate dal n. 1, 2° comma, e dal n. 3 dell'art. 59 dello Statuto (seconda parte).

Il *ricorrente,* rilevando che la decisione controversa è basata, in parte, sul parere del dott. De Geyter, sottolinea che all'atto della visita medica del 6 novembre 1980 quest'ultimo si è limitato a dichiararlo idoneo al lavoro senza averlo né interrogato né visitato, mentre nel 1978 egli stesso aveva ritenuto, dopo una visita lunga e minuziosa, che l'idoneità al lavoro dell'interessato dipendeva dalla modifica delle condizioni in cui questi svolgeva il suo lavoro.

Peraltro, l'ultima relazione del dott. De Geyter è anteriore ai certificati rilasciati dal dott. Willeboordse il 14 dicembre 1980 ed il 27 febbraio 1981, e, pertanto, non si può escludere che le condizioni di salute dell'interessato si siano aggravate tra il 6 novembre 1980, data della visita effettuata dal dott. De Geyter, ed il 5 dicembre 1980, data in cui il sig. Villani ha invitato l'interessato a riprendere servizio ad Ispra.

Inoltre, il dott. De Geyter ha depositato la sua relazione senza tener conto della lettera 13 novembre 1980 del dott. Willeboordse, che gli era stata annunciata dall'interessato, mentre nel 1978 aveva voluto conoscere il parere del medico curante.

Il ricorrente, pur ammettendo che le lettere del dott. Willeboordse non contengono una diagnosi precisa, osserva che, in base alle norme stabilite dall'ordine dei medici olandese, il medico curante è tenuto ad una certa discrezione nei confronti dei datori di lavoro e può fornire indicazioni precise solo a un «Keurdoktor», una specie di perito che funge da intermediario.

Se, come dichiara il sig. Hannaert nella lettera controversa 12 gennaio 1981, la lettera del dott. Willeboordse non poteva essere considerata come un certificato di malattia o una giustificazione di sospensione del lavoro dal capo del servizio medico di Ispra, quest'ultimo era tenuto a segnalare al medico curante la necessità di una diagnosi precisa.

Secondo il ricorrente, una volta che il servizio medico sia in possesso di un certificato attestante l'impossibilità del dipendente di prendere servizio, l'art. 60, n. 1, dello Statuto del personale non è più applicabile. Poiché la situazione rientrava quindi nella sfera d'applicazione dell'art. 59 dello Statuto, il servizio medico di Ispra, considerato il contrasto tra il parere del dott. De Geyter e quello del dott. Willeboordse, doveva adire la commissione d'invalidità, in conformità al n. 3 del suddetto articolo.

La *Commissione* sostiene che non esiste alcuna contraddizione tra le relazioni redatte dal dott. De Geyter nel 1978 e nel 1980. La relazione del 1978 aveva concluso per l'idoneità del Geist a svolgere le sue mansioni, conclusione alla quale detto medico è pervenuto anche nel 1980 nei termini seguenti:

«Dai dati raccolti nel corso di questo colloquio durato oltre un'ora risulta chiaramente che l'assenza attuale del sig. Geist non è dovuta a motivi d'ordine sanitario, ma al fatto che non è stato possibile, a quanto pare, trovare una soluzione al conflitto che oppone da anni questo dipendente alla sua amministrazione ... *L'interessato stesso dichiara di essere in buone condizioni di salute e di voler riprendere servizio*».

La Commissione ricorda che, in base all'art. 59, nn. 1 e 3, dello Statuto, il dipendente ammalato o vittima di un incidente deve esibire un certificato medico, l'interessato può essere sottoposto ad un controllo medico disposto dall'istituzione ed infine, in caso di contestazione circa l'esistenza o la gravità della malattia, viene chiesto il parere della commissione d'invalidità.

Queste disposizioni non hanno potuto essere applicate nella fattispecie in quanto il ricorrente non aveva presentato alcun certificato medico.

La Commissione osserva che non tutti i certificati rilasciati da medici non costituiscono necessariamente certificati medici ai sensi dell'art. 59 dello Statuto e ricorda che nelle conclusioni nelle cause riunite 42 e 62/74, Vellozzi/Commissione (Racc. 1975, pag. 885), l'avv. generale Mayras ha affermato: «... per giustificare l'assenza e sfuggire all'applicazione dell'art. 60 ... il dipendente deve ... dimostrare di essere affetto da una malattia che gli impedisce di esercitare le

proprie funzioni e può venire sottoposto a visita fiscale ... la semplice presentazione di certificati del medico curante con la prescrizione di un periodo di riposo non può giustificare un'assenza».

Secondo la convenuta, se i principi di deontologia in vigore nei Paesi Bassi vietano al medico curante di fornire indicazioni precise al datore di lavoro, lo stesso deve valere nell'ipotesi di una domanda di «informazioni complementari» ai fini di una diagnosi precisa.

La Commissione sottolinea al riguardo che il 15 ottobre 1981 il dott. Van Woerden, neuropsichiatra, consultato dall'interessato su suggerimento del suo avvocato, indirizzò al dott. Vigan una lettera nella quale figura una diagnosi molto sommaria.

La Commissione tiene anche a sottolineare che il dott. Vigan, nell'intento di ottenere informazioni più precise e di consentire eventualmente al ricorrente di percepire di nuovo la sua retribuzione, nel caso in cui l'incapacità lavorativa fosse stata provata, chiese spiegazioni complementari al dott. Woerden con lettere in data 27 ottobre 1981 e 9 dicembre 1981. Queste lettere non ebbero seguito.

Con lettera 19 aprile 1982, il direttore generale di Ispra, sig. J. A. Dinkespiler, comunicò al ricorrente che, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, aveva deciso di adire la commissione d'invalidità per ottenere un parere sul suo caso in conformità all'art. 59, n. 3, dello Statuto.

La Commissione rileva tuttavia che né una domanda d'informazioni complementari, né una nuova visita medica erano necessarie nel dicembre 1980 o nel gennaio 1981, dal momento che il dott. De Geyter aveva esaminato il ricorrente un mese prima. Solo una diagnosi precisa del medico curante avrebbe potuto indurre ad adire la commissione d'invalidità in conformità all'art. 59, n. 3, dello Statuto. In mancanza di tale diagnosi, la Commissione ritiene che le norme invocate non sono state violate.

Quarto mezzo

Il quarto mezzo si riferisce alla violazione dell'art. 60, 2° comma, dello Statuto, in quanto è stato rifiutato al ricorrente di soggiornare nei Paesi Bassi per la durata della sua malattia.

Il *ricorrente* sottolinea ch'egli è assente da Ispra dal 1976 e che da allora è stato autorizzato a soggiornare nei Paesi Bassi, in conformità all'art. 60, 2° comma, dello Statuto.

Il ricorrente ritiene che, poiché le sue condizioni di salute non sono migliorate, è assurdo costringerlo, attualmente, a recarsi con i figli in Italia dal momento che non vi è alcun posto disponibile per lui ad Ispra e il problema della sua nuova assegnazione non è stato risolto.

La *Commissione* osserva che l'autorizzazione concessa al ricorrente, in base all'art. 60, 2° comma, dello Statuto, prima che venisse adottata la decisione controversa, era provvisoria; poiché il ricorrente non si trovava più in congedo di malattia ma era assente ingiustificato, la disposizione invocata non era più applicabile.

Quinto mezzo

Il quinto mezzo si riferisce al disconoscimento del principio generale, di cui all'art. 59, n. 4, 2° comma, dello Statuto, in base al quale il ricorrente ha diritto al

rimborso delle spese sostenute per pagare il medico scelto per partecipare ai lavori della commissione d'invalidità nel 1978 e delle spese ch'egli stesso ha incontrato.

Il *ricorrente* sottolinea che, malgrado la domanda a tal fine formulata nel reclamo dell'11 febbraio 1980, non è stato effettuato alcun rimborso.

La Commissione osserva che i suoi uffici dispongono attualmente del conteggio delle spese sostenute dal ricorrente nel corso del procedimento d'invalidità ed hanno impartito le necessarie istruzioni affinché le somme dovute siano pagate. Gli onorari e le spese del medico designato dal ricorrente saranno rimborsati in conformità all'art. 8 dell'allegato II dello Statuto e le spese direttamente sostenute dal dipendente saranno rimborsate in base all'art. 11 dell'allegato VII dello Statuto.

A proposito dell'assunzione delle prove, la *Commissione* sostiene che le conclusioni del ricorrente formulate nella replica e miranti alla produzione da parte della convenuta di ulteriori documenti e all'audizione di taluni testimoni devono essere respinte.

A suo avviso, è per lo meno sorprendente che la controparte le chieda di produrre tutti i documenti allegati alle sue domande e ai suoi reclami.

La Commissione dichiara di non essere in grado di fornire i documenti d'indole sanitaria in quanto taluni dei documenti menzionati non risultano esistere e l'identificazione di altri documenti, la cui data precisa non è indicata, risulta difficile.

Comunque la convenuta nega di essere tenuta ad esibire corrispondenza interna all'amministrazione di cui il ricorrente non era destinatario e il cui rapporto diretto con la presente controversia non è dimostrato.

Infine, la convenuta assume che l'audizione di 24 testimoni chiesta dalla controparte non è opportuna. I documenti presentati alla Corte consentono di pronunciarsi con piena cognizione di causa sui fatti che costituiscono oggetto del dibattito senza che sia necessario sentire testimoni taluni dei quali si trincererebbero verosimilmente dietro il segreto professionale e altri sarebbero interrogati su fatti che hanno solo relazione indiretta con la controversia.

IV — I documenti e le osservazioni depositati in ottemperanza alla richiesta della Corte

1. I documenti presentati alla Corte

Il ricorrente ha trasmesso la lettera della Commissione 21 gennaio 1981 con cui gli è stato rifiutato il permesso di soggiornare nei Paesi Bassi e una nota che egli aveva redatto il 14 dicembre 1981 per rispondere ai quesiti posti dalla Corte nell'ambito del procedimento sommario e che era intesa ad esporre la sua situazione finanziaria. Il difensore del ricorrente, non avendo potuto ottenere precisazioni tecniche complementari dal suo cliente infermo, aveva allora preferito non presentare questo documento alla Corte. Il ricorrente, che desidera essere sentito dalla Corte, si dichiara disposto a fornirle eventualmente qualsiasi ulteriore precisazione al riguardo.

La Commissione ha presentato la lettera 13 novembre 1980, indirizzata dal dott. Willeboordse al dott. De Geyter, di cui si fa menzione nell'allegato 11 dell'atto introduttivo. Per quanto riguarda la seconda lettera chiesta dalla Corte, la

Commissione dichiara che sembra sia stato commesso un errore di data nella lettera del sig. Hannaert del 12 gennaio 1981, che menziona l'esistenza di una lettera del dott. Willeboordse in data 18 dicembre 1980 (allegato 7 del ricorso); si tratta in realtà della lettera 14 dicembre 1980, copia della quale è allegata al controricorso (all. 4).

Per quanto riguarda i documenti e le informazioni trasmesse dalla commissione d'invalidità a seguito della relazione da essa redatta il 14 agosto 1978, la Commissione esibisce:

— la decisione della commissione d'invalidità 26 luglio 1978 (allegato 4);

Secondo la Commissione, l'amministrazione non dispone di altri documenti al riguardo dato che i lavori della commissione d'invalidità sono segreti.

La Commissione esibisce anche:

— le conclusioni della commissione d'invalidità del 25 ottobre 1982 (allegato 15);

La Commissione dichiara che si tratta del parere emesso dalla commissione d'invalidità adita dall'autorità che ha il potere di nomina nell'aprile 1982 (allegato 7 alla controreplica);

— la nota 4 gennaio 1983 del sig. Dinkespiler al dott. Vigan (allegato 16);

In questa lettera il sig. Dinkespiler, che agiva in qualità di autorità che ha il potere di nomina, informava la commissione d'invalidità delle conseguenze che l'amministrazione intendeva trarre dalle conclusioni del 25 ottobre 1982 in mancanza di parere contrario della commissione d'invalidità.

— Le conclusioni della commissione d'invalidità riunitasi il 31 gennaio 1983 (allegato 18);

A queste conclusioni, alle quali la commissione d'invalidità è pervenuta dopo aver avuto conoscenza della nota 4 gennaio 1983 del sig. Dinkespiler, sono state allegate le osservazioni del dott. Warter, che il dott. Vigan ha tuttavia considerato coperte dal segreto dei lavori della commissione (art. 9 dell'allegato II dello Statuto), nonché dal segreto medico.

Queste osservazioni non sono state quindi trasmesse all'amministrazione e quindi non figurano nel documento presentato come allegato 12.

2. Le risposte ai quesiti posti dalla Corte

a) Le risposte del ricorrente

In risposta al quesito posto con lettera 24 novembre 1981 del cancelliere della Corte nell'ambito del procedimento sommario e che mirava a determinare la situazione economica del Geist, il difensore del ricorrente ha presentato una nota 14 dicembre 1981 da cui risulta essenzialmente che il ricorrente dispone, come mezzo di sussistenza per sé e per la famiglia, solo della retribuzione di dipendente di grado A 5/8 della Commissione.

Il ricorrente precisa che dall'aprile 1975 (tranne che nel periodo aprile-ottobre 1976) a seguito della decisione 12 aprile 1976 del capo della divisione retribuzioni, IX/A/6, della Commissione, la sua retribuzione è stata pagata in lire italiane mentre egli è sempre stato domiciliato nei Paesi Bassi.

Il ricorrente ricorda inoltre che il versamento del suo stipendio è stato sospeso il 24 gennaio 1978, il 7 novembre 1978 e, definitivamente, il 12 gennaio 1981. Le difficoltà finanziarie che ne sono derivate sono state aggravate dal fatto che lo stipendio, espresso in franchi belgi, gli è stato versato in Italia in lire italiane, in base ad un tasso di cambio che non corrispondeva più al controvalore effettivo dal 1976.

Pertanto il Geist, che asserisce di aver vissuto principalmente con i suoi risparmi dal 1975, desidera ottenere un conguaglio di stipendio in fiorini, o almeno il 60 % di esso, dal luglio 1976, cioè da quando egli si trovava regolarmente in congedo di malattia al suo domicilio nei Paesi Bassi, o per lo meno dall'ottobre 1976, quando è cessato il trasferimento della retribuzione nei Paesi Bassi.

b) Le risposte della Commissione

In risposta ai quesiti intesi a conoscere con esattezza i periodi durante i quali il Geist ha lavorato nello stabilimento di Ispra e quelli in cui è stato assente senza essere giustificato da certificati medici, la Commissione espone quanto segue:

— *periodi lavorativi del ricorrente:* il ricorrente lavorava effettivamente nello stabilimento di Ispra dall'8 marzo 1976 al 22 giugno 1976 mattina; dal 1° marzo 1976 al 7 marzo 1976 era in ferie; dal pomeriggio del 22 giugno 1976 si assentava per motivi di salute;

— *periodi di assenza del ricorrente non giustificati da certificati medici:* fino al 12 ottobre 1977 l'assenza del ricorrente era giustificata da un certificato medico; per il periodo 12 ottobre 1977 — 1° aprile 1978, il ricorrente presentava un certificato medico solo il 16 febbraio 1978; l'amministrazione gli chiedeva allora un certificato del medico curante da cui risultasse che quest'ultimo l'aveva visitato e aveva constatato la sua inabilità al lavoro. Questo certificato, rilasciato dal dott. Risselada il 24 aprile 1978, è allegato alle osservazioni della Commissione (all. 5).

L'assenza del ricorrente durante il periodo 1° aprile — 31 agosto 1978 era giustificata da un certificato medico.

Dal settembre 1978, il ricorrente non ha più presentato documenti considerati dal medico di fiducia dell'istituzione, dott. Vigan, come certificati medici.

Il 4 settembre 1978 il ricorrente inviava un telex così formulato: «il mio medico mi chiede di restare all'indirizzo conosciuto».

Con memorandum 8 dicembre 1978, il dott. Holst, rispondendo all'amministrazione di Ispra che gli aveva chiesto se risultasse dal certificato medico rilasciato il 1° dicembre 1978 dal dott. Risselada che il Geist era inabile al lavoro dichiarava quanto segue:

Questa nota [certificato del dott. Risselada] dice testualmente: «mio consiglio al paziente: nelle condizioni attuali: non riprendere il lavoro ad Ispra; in base alle perizie della commissione d'invalidità ed a quelle del dott. De Geyter, e in base al parere del medico di famiglia, dott. Risselada, il sig. Geist non è inabile al lavoro; tuttavia, c'è da temere l'aggravamento del suo stato depressivo qualora egli riprendesse il lavoro ad Ispra. Non si tratta quindi, a mio parere, di una vera e

propria inabilità al lavoro, ma piuttosto dell'incompatibilità del Geist con una certa sede di servizio».

La Commissione aggiunge che il 7 febbraio 1979 il dott. Risselada scrisse una lettera al dott. Vigan dichiarando di avere sconsigliato al Geist di rientrare ad Ispra a causa delle «circostanze frustranti» della sua attività al CCR.

Con lettera 19 febbraio 1979 e note 14 febbraio 1979 e 21 febbraio 1979, il dott. Vigan comunicava al dott. Risselada e, rispettivamente, all'amministrazione che la lettera 7 febbraio 1979 non poteva essere considerata sufficiente per giustificare la sospensione del lavoro da parte del Geist.

Il 15 novembre 1980 il ricorrente veniva sottoposto presso il servizio medico a visita sanitaria, in esito alla quale egli veniva riconosciuto abile al lavoro (controricorso, pag. 7, e allegato 2 dello stesso; controreplica pag. 11 e segg. e allegato 6).

Il 27 febbraio 1981 il medico curante, il dott. Willeboordse, scriveva al dott. Vigan la lettera allegata al controricorso (all. 6) e non considerata da quest'ultimo come un certificato che giustificasse la sospensione del lavoro.

Il 15 ottobre 1981 il dott. Van Woerden scriveva al dott. Vigan la lettera allegata alla controreplica (all. 3) e a proposito della quale il dott. Vigan chiedeva chiarimenti con lettera 27 ottobre 1981 (allegato 4 della controreplica). Quest'ultima lettera restava senza risposta.

In una nota 10 dicembre 1981 (allegato 12 delle osservazioni della Commissione) il dott. Vigan esponeva al sig. Villani, direttore generale del CCR, i motivi per i quali la lettera 15 ottobre 1981 del dott. Van Woerden non poteva essere considerata come un certificato che giustificasse la sospensione del lavoro.

Il 23 maggio 1982 il dott. Willeboordse inviava al dott. Vigan una lettera personale e riservata che non veniva riconosciuta come un certificato che giustificasse la sospensione del lavoro per i motivi esposti in una nota del dott. Vigan all'amministrazione in data 11 giugno 1982 e in una lettera al dott. Willeboordse in data 14 giugno 1982, entrambe allegate delle osservazioni della Commissione (all. 13).

Il dott. Willeboordse non dava seguito all'invito del dott. Vigan di restituirgli debitamente compilato e sottoscritto un certificato medico in forma di modulo allegato alla lettera 14 giugno 1982. Per contro, egli inviava il 9 agosto al dott. Vigan una lettera in cui confermava quanto egli aveva già dichiarato (allegato 14 delle osservazioni della commissione).

Il 25 ottobre 1982, la commissione d'invalidità, adita nell'aprile 1982 e composta dal dott. C. Vigan, designato dalla Commissione, dal prof. J. Warter, designato dal Geist e dal prof. L. Cassiers, designato di comune accordo dal dott. Vigan e dal prof. Warter, emetteva il seguente parere:

«Dopo esame del fascicolo, il sig. Jean-Jacques Geist, nato l'11 luglio 1930, dipendente della Commissione delle Comunità europee viene riconosciuto idoneo a svolgere le sue mansioni.

Tuttavia, tenuto conto della situazione conflittuale che si protrae da lungo tempo e del significato totalmente squalificante che assumerebbe per il sig. J. J. Geist un'eventuale nomina ad Ispra, la commissione può ragionevolmente prevedere che tale assegnazione comporterebbe il peggioramento del suo stato di salute.

Peraltro, questo è stato, precedentemente, il parere dei vari medici che si sono pronunciati sul suo caso (il dott. De Geyter, i medici curanti, il dott. Van Woerden)».

Il 4 gennaio 1983 il sig. Dinkespiler comunicava alla commissione d'invalidità che, a seguito del parere da questa emesso il 25 ottobre 1982, egli riteneva che i certificati medici presentati dal Geist non fossero atti a giustificare la sua assenza dal 5 dicembre 1980, data in cui il Geist era stato formalmente invitato a prendere servizio ad Ispra (allegato 16 delle stesse osservazioni).

Il 31 gennaio 1983 la commissione d'invalidità confermava che i certificati medici presentati dal Geist non erano atti a giustificare la sua assenza nel periodo 5 dicembre 1980-31 gennaio 1983, pur sottolineando di auspicare che gli venisse offerta un'altra assegnazione (la lettera 31 gennaio 1983 costituisce l'allegato 17 delle osservazioni della Commissione).

In definitiva, la convenuta sostiene che comunque il Geist è assente ingiustificato dal 5 dicembre 1980.

V — La fase orale del procedimento

Il ricorrente e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 28 aprile 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 giugno 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1981, il sig. Geist, dipendente del ruolo scientifico in servizio presso il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, ha presentato un ricorso mirante:

1. all'annullamento:

— della decisione notificatagli il 5 dicembre 1980 con cui gli è stato ingiunto di raggiungere lo stabilimento di Ispra;

— della decisione, notificatagli il 12 gennaio 1981, con cui gli veniva comunicato che lo stipendio non gli sarebbe stato più versato a partire dal 1° gennaio 1981;

— del rifiuto, comunicatogli con lettera 21 gennaio 1981, dell'autorizzazione a rimanere nei Paesi Bassi per la durata della sua malattia;

2. alla condanna della Commissione a:

— pagare al ricorrente gli arretrati di retribuzione spettantigli cioè, salvo modifiche in corso di causa, un milione di franchi belgi, più gli interessi al tasso che la Corte riterrà giusto, e in proporzione al ritardo del pagamento;

— rimborsare al ricorrente le spese sostenute per pagare il medico da lui designato per partecipare ai lavori della commissione d'invalidità nel 1978 nonché le spese da lui stesso incontrate per presentarsi dinanzi alla stessa commissione.

2 Entrato in servizio il 1° aprile 1962 presso il CCR di Petten (Paesi Bassi), come «responsabile degli studi idraulici», nominato nel 1963 capo del servizio «idrodinamica e misure», il Geist veniva promosso al grado A 5 il 1° gennaio 1966, dopo un periodo di distacco negli Stati Uniti d'America. A seguito della modifica, decisa dal Consiglio il 15 giugno 1965, dei programmi di ricerca del 1962 nell'ambito dei quali egli effettuava lavori corrispondenti alla sua specializzazione, il Geist era costretto a svolgere nuovi compiti affidatigli dall'istituzione. Stante l'impossibilità, a seguito della nuova modifica dei programmi di ricerca decisa dal Consiglio il 22 agosto 1975, di sfruttare le capacità del Geist nell'ambito dello stabilimento di Petten, il direttore generale del CCR decideva, il 10 dicembre 1975, di trasferire l'interessato, dal 1° marzo 1976, alla divisione «scambi termici e meccanica dei fluidi» del CCR di Ispra.

3 Il Geist presentava un ricorso per l'annullamento della decisione di trasferimento, che veniva respinto dalla Corte con sentenza 14 luglio 1977 (causa 61/76, Racc. pag. 1419).

4 L'interessato prestava effettivamente servizio nello Stabilimento di Ispra solo nel periodo 8 marzo - 22 giugno 1976, in quanto la sua nuova assegnazione comportava, dal suo punto di vista, una graduale diminuzione delle sue re-

sponsabilità e coincideva con un periodo difficile della sua vita privata. Egli si ammalava e presentava certificati medici che attestavano che il suo stato di salute non gli consentiva di proseguire la sua attività lavorativa in Italia.

5 Tuttavia, dopo che egli era rimasto assente per oltre un anno, l'ufficio competente del CCR di Ispra adiva, nel settembre 1977, la commissione d'invalidità in base all'art. 59, n. 3, dello Statuto. Secondo il parere emesso da questa commissione il 26 luglio 1978, il Geist era idoneo a svolgere le sue mansioni. Il presidente della commissione d'invalidità avrebbe però precisato che gli uffici della Commissione si sarebbero adoperati per trovare una soluzione al problema del riorientamento professionale dell'interessato.

6 Venivano quindi prese in considerazione varie possibilità di assegnazione, in particolare presso la sede della Commissione a Bruxelles, ma l'esito fu negativo.

7 Poiché non risultava possibile riassegnare l'interessato alla sede, e tenuto conto della sua lunga assenza, il direttore generale del CCR chiedeva, nel giugno 1980, che il Geist venisse nuovamente sottoposto a visita medica. A seguito di questa visita, e malgrado il parere dei medici curanti dell'interessato, il dott. De Geyter, già consultato nel 1978, dichiarava, in una lettera in data 15 novembre 1980 indirizzata al capo del servizio medico della Commissione, che «l'assenza del sig. Geist dal lavoro non è dovuta a motivi di salute», e confermava che le conclusioni a cui era pervenuta la commissione d'invalidità nel 1978 rimanevano valide.

8 Con lettera 5 dicembre 1980, il direttore generale del CCR, constatando che l'interessato era abile al lavoro e che a Bruxelles non sembravano esservi posti disponibili per lui, lo invitava a riprendere servizio ad Ispra. Il Geist, basandosi su un certificato del suo medico curante, non ottemperava all'invito e chiedeva al capo del servizio medico di Ispra, con lettera 22 dicembre 1980, l'autorizzazione a rimanere, con la famiglia, nei Paesi Bassi durante il congedo di malattia.

9 Con lettera 12 gennaio 1981, il sig. Hannaert, capo della divisione «amministrazione e personale» di Ispra, richiamandosi alla relazione redatta nel novembre 1980 dal dott. De Geyter dalla quale risultava che il Geist era idoneo al lavoro, informava l'interessato che egli era considerato assente ingiustificato e che, in conformità all'art. 60 dello Statuto del personale, lo stipendio non gli sarebbe stato più versato a partire dal 1° gennaio 1981. Con lettera 21 gennaio 1981, il Geist veniva informato che l'autorizzazione a rimanere nei Paesi Bassi gli era stata rifiutata.

10 Con lettera 11 febbraio 1981, il Geist presentava un reclamo diretto in particolare contro la decisione 5 dicembre 1980, con cui gli era stato ingiunto di raggiungere il suo posto ad Ispra, e contro la decisione 12 gennaio 1981, con cui era stato sospeso il versamento dello stipendio. Nella stessa lettera il ricorrente chiedeva il pagamento degli onorari e spese del suo medico ed il rimborso delle spese da lui stesso sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione d'invalidità. Il reclamo veniva respinto dalla Commissione il 27 luglio 1981.

Sulle conclusioni formulate contro la decisione 5 dicembre 1980

11 Secondo il ricorrente, questa decisione, nella cui motivazione si afferma che egli ha rifiutato i posti che gli sono stati offerti in sedi diverse da Ispra, si basa su fatti sostanzialmente inesatti. Disconoscendo l'impegno, che era stato assunto, di trovargli un posto al di fuori del CCR di Ispra, tale decisione misconoscerebbe inoltre il principio di sollecitudine di cui all'art. 24 dello Statuto, e violerebbe il legittimo affidamento che deve contraddistinguere i rapporti tra l'amministrazione ed i suoi dipendenti.

12 Occorre notare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la decisione impugnata non è motivata con la considerazione che il Geist aveva rifiutato tutti i posti che gli erano stati offerti. Il direttore generale del CCR, anche se ha rilevato che l'interessato aveva rifiutato il primo posto offertogli, si è limitato ad osservare in seguito che le sue riserve e il suo atteggiamento reticente avevano indotto il direttore responsabile a revocare l'offerta di un secondo posto. Né i documenti versati al fascicolo, né il dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte hanno consentito di accertare che dette

osservazioni fossero erronee. La decisione impugnata non può quindi considerarsi basata su fatti sostanzialmente inesatti ed il primo mezzo dev'essere respinto.

13 È opportuno ricordare, in secondo luogo, che nella sua sentenza 14 luglio 1977 (Racc. pag. 1419) la Corte ha dichiarato che l'assegnazione del Geist al CCR di Ispra era stata stabilita per motivi inerenti all'interesse del servizio e che il nuovo posto attribuito all'interessato corrispondeva meglio del precedente all'esercizio delle sue competenze e non comportava alcun declassamento. Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre affermato che i dipendenti della Comunità devono sopportare gli inconvenienti familiari e i disagi economici eventualmente provocati dal trasferimento.

14 Inoltre, dai documenti versati al fascicolo risulta che la Commissione, anche se si è sforzata di prendere in considerazione le preferenze personali del Geist e di trovargli un altro posto, non ha mai revocato la decisione di trasferimento ad Ispra e non si è affatto impegnata a dispensarlo dall'obbligo di raggiungere il suo posto di lavoro fintantoché non fosse possibile un nuovo trasferimento. È anche assodato che fin dal luglio 1978 il Geist non poteva validamente invocare motivi di salute per giustificare la sua assenza e che la Commissione ha nondimeno aspettato il dicembre 1980 per ingiungergli di raggiungere il suo posto.

15 Stando così le cose, non si può ammettere che, ingiungendo al Geist di riprendere immediatamente servizio, il direttore generale del CCR abbia misconosciuto il principio di sollecitudine o quello del legittimo affidamento, e la seconda parte del primo mezzo deve essere respinta.

16 Le conclusioni rivolte contro la decisione 5 dicembre 1980 devono quindi essere respinte.

17 Di conseguenza, bisogna respingere anche le conclusioni dirette contro il rigetto della domanda 22 dicembre 1980, con la quale il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione di risiedere in un luogo diverso da Ispra per la durata della sua malattia.

Sulle conclusioni formulate contro la decisione 12 gennaio 1981

18 A sostegno di queste conclusioni il ricorrente deduce, in primo luogo, che la decisione impugnata, che equivale ad una sanzione, poteva essere adottata solo dalla Commissione o dal direttore generale del CCR, e non dal capo della divisione «amministrazione e personale» dello stabilimento di Ispra.

19 A tenore dell'art. 60 dello Statuto del personale:

«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina».

20 Si deve notare che da queste disposizioni risulta che, mentre a norma dell'art. 60, 2° comma, spetta all'autorità che ha il potere di nomina autorizzare il dipendente a trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello in cui presta servizio, l'art. 60, 1° comma, non specifica l'autorità competente a decidere la sospensione del versamento dello stipendio del dipendente assente ingiustificato e che abbia esaurito il congedo ordinario.

21 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione di sospendere il pagamento dello stipendio non costituisce né una sanzione disciplinare, che richiederebbe l'intervento della Commissione, né un provvedimento equivalente. In forza delle disposizioni sopra citate, il dipendente la cui assenza irregolare sia debitamente constatata e che abbia esaurito il congedo ordinario perde ipso iure il diritto alla retribuzione. Di conseguenza, si deve

ammettere che l'autorità competente a constatare l'assenza irregolare e a disporre la sospensione del versamento dello stipendio è la stessa autorità menzionata dall'art. 60, 2° comma, cioè l'autorità che ha il potere di nomina.

22 Dal fascicolo risulta che, con decisione 20 novembre 1979, il Direttore generale del CCR ha deciso che i poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina dall'art. 60, 2° comma, dello Statuto sono esercitati, per i dipendenti della categoria cui appartiene il Geist in servizio presso lo stabilimento di Ispra, dal direttore di questo stabilimento, ed ha autorizzato quest'ultimo a subdelegare i suoi poteri al capo della divisione «amministrazione e personale» dello stesso stabilimento. Ne deriva che la decisione impugnata, con la quale il capo della divisione «amministrazione e personale» di Ispra, che agiva su delega del direttore dello stabilimento, ha constatato l'assenza irregolare del ricorrente e ha deciso di sospendere il versamento dello stipendio, è stata adottata da un'autorità competente. Il primo mezzo deve quindi essere respinto.

23 Il ricorrente deduce, in secondo luogo, che illegittimamente l'amministrazione ha considerato che nel suo caso ricorreva il presupposto della sospensione del versamento dello stipendio, cioè l'assenza irregolare. Egli sostiene di aver presentato certificati medici attestanti che le sue condizioni di salute non gli consentivano di raggiungere il suo posto, e che l'amministrazione, se dubitava del valore di questi certificati, era tenuta, prima di adottare qualsiasi decisione unilaterale, a sottoporlo a un controllo medico in base all'art. 59, n. 1, dello Statuto, oppure ad adire una commissione d'invalidità a norma del n. 3 dello stesso articolo.

24 Occorre ricordare, al riguardo, che dopo aver avuto conoscenza del parere del medico curante del Geist, emesso il 13 novembre 1980, e dopo aver visitato personalmente quest'ultimo, il dott. De Geyter ha concluso, il 15 novembre 1980, che l'assenza dell'interessato dal lavoro non era dovuta a motivi di salute, ma all'impossibilità di trovare una soluzione per porre fine al conflitto che lo oppone da anni all'amministrazione. Nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che detta visita medica non sia stata effettuata con la scrupolosità necessaria. Ben poteva quindi il direttore del CCR invi-

tare il Geist, come ha fatto con la lettera 5 dicembre 1980, a riprendere immediatamente servizio ad Ispra.

25 È vero che, a seguito di questa ingiunzione, il medico curante del ricorrente ha indirizzato, il 14 dicembre 1980, al capo del servizio medico del Centro di Ispra una lettera con cui l'informava che, su sua raccomandazione, il Geist «non si sarebbe recato ad Ispra poiché non era in grado di lavorarvi». Questa lettera si limitava però a fornire un giudizio di cui il dott. De Geyter aveva già avuto conoscenza, non conteneva alcuna diagnosi medica precisa e non faceva menzione di alcun elemento nuovo che avesse compromesso la salute del ricorrente dopo la visita medica del 15 novembre precedente. Pertanto, a buon diritto il capo della divisione «amministrazione e personale» di Ispra ha ritenuto che questa lettera non poteva giustificare l'assenza del Geist né dimostrava l'utilità di procedere ad un nuovo controllo medico o di adire la commissione d'invalidità. Il ricorrente ha inoltre prodotto altri certificati medici rilasciatigli nell'ottobre 1981 e successivamente; questi documenti, posteriori alla decisione impugnata, sono comunque privi di qualsiasi influenza sulla legittimità di quest'ultima.

26 Bisogna pertanto respingere sia i mezzi che le conclusioni rivolti contro la decisione 12 gennaio 1981 con cui è stato sospeso il versamento dello stipendio del Geist.

27 Di conseguenza, bisogna respingere anche le conclusioni miranti alla condanna della Commissione a versare al Geist la retribuzione che egli non ha percepito dal 1° gennaio 1981.

Sulle conclusioni miranti alla condanna della Commissione a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute in occasione dei lavori della commissione d'invalidità nel 1978

28 Nel corso della fase orale il ricorrente ha dichiarato che, successivamente al deposito dell'atto introduttivo del ricorso, egli ha ottenuto dalla Commissione i rimborsi chiesti. Le conclusioni sopra menzionate sono pertanto divenute prive di oggetto e non occorre statuire su di esse.

Sulle spese

29 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

30 Il ricorrente è risultato soccombente.

31 Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 luglio 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling